Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 febbraio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1959, n. 43.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Reggio Emilia il 6 gennaio 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Italia » che si è svolta a Reggio Emilia il 6 gennaio 1959 sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1) Ente Nazionale Assistenza Lavoratori E.N.A.L.:
per il Circolo ricreativo Assistenza lavoratori dei Ministeri finanziari 22,14%
per il Circolo ricreativo Assistenza lavoratori Corte dei conti 1,88%

2) Croce Rossa Italiana - Comitato nazionale femminile per l'assistenza ai poliomielitici ed ai discinetici 7,52%

3) Federazione nazionale della stampa italiana e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » . . 9,78%

4) Ente Nazionale per le Scuole Italiane di Servizio Sociale (E.N.S.I.S.S.) 2,25%

5) Scuola materna di Olmo (Perugia) . 1,13%

6) Opera diocesana di assistenza - Sala Consilina 0,75%

7) Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) 0,38%

8) Istituto « A. Doria » per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei marinai caduti in guerra 0,38%

9) Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) 0,38%

10) Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e dei Mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) 0,38%

11) Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla Guerra di liberazione 4,89%

12) Lega italiana per la lotta contro i tumori 1,13%

13) Associazione Nazionale fra gli Enti di Assistenza (A.N.E.A.) 1,13%

14) Opera nazionale pensionati d'Italia . 0,38%

15) Istituto di studi e ricerche « Ezio Vanoni » 0,38%

16) Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza . . 1,69%

17) Associazione nazionale dei finanzieri in congedo 1,69%

18) Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati 1,88%

19) Istituti riuniti di ricovero della città di Foligno 1,51%

20) Colonie dei giovani lavoratori . . . 0,38%

21) Opera per il ragazzo della strada . . 0,75%

22) Associazione nazionale combattenti e reduci 1,51%

23) Ente Opera Montessori 1,13%

24) Federazione Italiana Volontari della Libertà (F.I.V.L.) 2,63%

25) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) 2,63%

26) Ente diocesano per l'assistenza e la salvezza della gioventù - Modena 0,56%

27) Pio Istituto artigianelli - Reggio Emilia 0,56%

28) Ente Conte Valerio de Valeri - Reggio Emilia 0,56%

29) Patronato dei figli del popolo - Modena 0,56%

30) Villaggio del fanciullo - Bologna . . 0,56%

31) Piccola opera della Divina Provvidenza per il Movimento lavoratrici della casa « Tra Noi » - Roma 0,38%

32) Scuola arti e mestieri di Montefiascone	0,38%
33) Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia	0,75%
34) Villaggio del fanciullo di Gallipoli	0,75%
35) Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore per l'Orfanotrofio Immacolata Concezione di San Gregorio L'Aquila	1,88%
36) Provincia dei Frati Minori di San Bernardino negli Abruzzi per l'Istituto assistenziale « San Bernardino » L'Aquila	1,13%
37) Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Piazza della Minerva n. 42, Roma	1,13%
38) Casa redenzione sociale di Milano-Niguarda	0,38%
39) Istituto San Luigi Gonzaga Corso Marrucino n. 27, Chieti	0,38%
40) Casa di riposo Lanciano (Chieti)	0,19%
41) Asilo infantile « Francesco Caracciolo » di Villa Santa Maria Chieti	0,19%
42) Monastero « Santa Maria dei Miracoli » di Casalbordino Chieti	0,19%
43) Asilo Maria Vittoria di Lanciano - Chieti	0,19%
44) Pia Società torinese di San Giuseppe - Opera di beneficenza San Michele Arcangelo - Foggia	1,13%
45) Diocesi di Castellammare di Stabia per la erezione di una Croce luminosa sul Monte Faito	0,38%
46) Opera San Francesco, per il Centro sociale di assistenza femminile e Pro Infanzia di Cerignola (Foggia)	0,38%
47) Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo Roma	0,75%
48) Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette	2,25%
49) Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare	0,75%
50) Unione nazionale mutilati per servizio	1,13%
51) Ente per la conservazione della gondola - Venezia	0,75%
52) Cassa sovvenzioni per i personali della Amministrazione finanziaria	2,25%
53) Orfanotrofio « Apostole del Santo Rosario » Meta di Sorrento	0,56%
54) Ospedale di Verucchio	0,75%
55) Villaggio dei ragazzi di Maddaloni (Caserta)	2,25%
56) Lega italiana per la lotta contro la poliomielite	5,27%

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — PRETI — MEDICI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 122. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 44.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 7 marzo 1943, integrato con due prospetti del 21 marzo e del 12 giugno 1958 e con dichiarazione del 12 giugno 1958, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Monte Sant'Angelo (Foggia) e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 96 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 45.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia di Santa Brigida Vergine, nel comune di Don (Trento).

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 maggio 1922, integrato con postilla dell'8 agosto 1958 e con dichiarazione dell'11 agosto stesso anno, relativo all'elevazione a parrocchia della Curazia di Santa Brigida Vergine, nel comune di Don (Trento).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 46.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna della Croce, in Noci (Bari).

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna della Croce, in Noci (Bari).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 98 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 47.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Noto (Siracusa).

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 21 novembre 1957, integrato con postilla del 20 ottobre 1958 e con due dichiarazioni dell'11 agosto e del 18 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 99. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1958.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti di cooperative e carovane di facchini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico, concernente gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Belluno:

Gruppo facchini mercato ortofrutticolo di Belluno: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1955.

Bologna:

Carovana facchini « Africa » di Bologna, giornate 15, decorrenza 1° dicembre 1957;

Gruppo facchini paratori mercato bestiame di Bologna: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1958.

Gruppo facchini « Il Gigante » di Bologna: giornate 24, decorrenza 1° marzo 1958.

Brescia:

Carovana facchini di Dello: giornate 17.

Campobasso:

Carovana ippotrasportatori di Boiano: giornate 12, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana ippotrasportatori di Termoli: giornate 17, decorrenza 1° dicembre 1957.

Cuneo:

Cooperativa fattorini Stazione Nuova di Cuneo: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1958.

Ferrara:

Carovana facchini canapini di Ferrara: giornate 26.

Firenze:

Carovana facchini « Rinascita » di Firenze: giornate 25, decorrenza 1° agosto 1957;

Cooperativa caricatori e scaricatori « La Giotto » di Firenze: giornate 25, decorrenza 20 settembre 1957.

Forlì:

Cooperativa servizi di facchinaggio di Forlì: giornate 22, decorrenza 1° novembre 1957;

Gruppo facchini scalo merci di Rimini: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1957.

L'Aquila:

Carovana facchini di Avezzano: giornate 26, decorrenza 1° marzo 1957.

Latina:

Carovana facchini di Pontinia: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1958.

Livorno:

Cooperativa facchinaggio prodotti ortofrutticoli di Livorno: giornate 26, decorrenza 21 gennaio 1957.

Mantova:

Carovana facchini « Seconda » di Medole: giornate 15, decorrenza 15 luglio 1957.

Matera:

Carovana facchini « Ionica » di Montalbano Ionico: giornate 12, decorrenza 1° luglio 1957.

Milano:

Carovana facchini « La Lodigiana » di Lodi: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1957;

Carovana facchinaggio « Adige » di Milano: giornate 19, decorrenza 4 ottobre 1957.

Potenza:

Carovana facchini « Ercole » di Rionero in Volture: giornate 26, decorrenza 1° aprile 1957;

Carovana mulattieri di Barile: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1957.

Ragusa:

Cooperativa trasporti del ragusano di Pozzallo: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1957;

Cooperativa carrettieri « S. Giorgio » di Modica: giornate 25, decorrenza 1° settembre 1957.

Roma:

Carovana carico e scarico « Liberi facchini » di Roma: giornate 12, decorrenza 1° luglio 1957;

Carovana facchini « Aniene » di Tivoli: giornate 20, decorrenza 8 giugno 1957;

Carovana facchini « La Veliterna » di Velletri: giornate 26, decorrenza 19 settembre 1957.

Taranto:

Carovana facchini di Palagianello: giornate 15, decorrenza 1° febbraio 1958;

Carovana facchini di Fragagnano: giornate 18, decorrenza 1° maggio 1957;

Carovana facchini « Italia » di Sava: giornate 22, decorrenza 1° giugno 1957.

Varese:

Carovana facchini liberi di Luino: giornate 15, decorrenza 1° ottobre 1957.

Venezia:

Carovana « San Marco » fra lavoratori addetti ai trasporti interlagunari e fluviali di Venezia: giornate 23, decorrenza 14 ottobre 1956.

Verona:

Carovana facchini « Umanitas » di Verona: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1956.

Viterbo:

Carovana facchini di Ischia di Castro: giornate 15, decorrenza 1° novembre 1957;

Carovana facchini di Ronciglione: giornate 16, decorrenza 1° giugno 1957;

Carovana facchini « La Libera » di Montefiascone: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1957.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(930)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1959.
Nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) per il triennio 1959-1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, numero 610, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1956, registro n. 4 Finanze, foglio n. 2, col quale fu provveduto alla costituzione del detto Collegio pel triennio 1956-1958;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio medesimo per triennio 1959-1961;

Viste le designazioni fatte dai Ministri per l'interno e per il tesoro, dal presidente della Corte dei conti e dagli Istituti di credito partecipanti al capitale dello I.N.G.I.C.;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) per gli anni 1959, 1960 e 1961, sono chiamati i signori:

Casorati Pier Renato, presidente di sezione della Corte dei conti;

Baruchello Silvio, assessore del comune di Rovigo;

Aulenta Vito, vice direttore di ragioneria al Ministero dell'interno;

Landi Achille, direttore di sezione alla Cassa depositi e prestiti;

Voltaggio Antonio, direttore centrale del Banco di Sicilia.

La presidenza del Collegio è assegnata al dott. Pier Renato Casorati, presidente di sezione della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 254 — BENNATI

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1959.
Proroga dei poteri del commissario della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti;

Visto l'art. 26 della legge predetta, che dispone la nomina di un commissario, con i poteri attribuiti ai vari Organi della Cassa, per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 159 del 4 luglio 1958, con il quale il dott. ing. Mario Pinchera è nominato commissario della Cassa di cui trattasi;

Considerato che, attuata la prima organizzazione dei servizi della Cassa stessa, non sono stati ancora perfezionati gli atti occorrenti alla nomina dei normali Organi di amministrazione e di controllo dell'Ente, e che pertanto si rende necessario prorogare l'incarico di commissario conferito al dott. ing. Mario Pinchera per il periodo di tempo strettamente indispensabile a porre in atto gli adempimenti predetti;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Pinchera continua ad esercitare fino al 30 giugno 1959 la funzione di commissario per la gestione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti, con i poteri conferitigli con decreto 11 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(1042)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1959.
Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1951, con il quale il dott. Giuseppe Nicolini venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il dott. Nicolini ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal dott. Giuseppe Nicolini dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Federico Boccalari è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(984)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1956, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Visto la nota in data 8 ottobre 1958, con la quale l'ispettore generale a riposo dott. Severino Parascenzo rassegna le proprie dimissioni da consigliere della Cassa predetta in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perchè chiamato ad altro incarico;

Considerato la necessità di procedere alla sostituzione, nell'incarico di cui trattasi, del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Antonio Castellani è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Severino Parascenzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(987)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Garda sita nell'ambito del comune di Gardone Riviera (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Gardone Riviera (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gardone Riviera;

Viste le opposizioni, prodotte contro la suddetta proposta di vincolo, dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, dalla Società per Azioni Immobiliari Porta Orientale « S.A.I.P.O. », dal comune di Gardone Riviera, dal prof. Michele Maria Tumminelli, dai signori Giovanni Breda, Arturo Hruska, Marino Colato, Mario Ferrari, Enrico Mizzaro e dalla Società per Azioni Costruzioni Industria Edilizia « S.A.C.I.E. »;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè posta fra le pendici delle retrostanti montagne e la riva del Garda, con un andamento degradante formante una bellissima conca ricca delle tipiche e varie essenze della flora Gardesana, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore artistico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Garda con tutta la riviera veronese, i golfi di Salò, Manerba e Desenzano, dell'isola di Garda e della penisola di Sirmione;

Decreta:

La zona costiera del lago di Garda sita nel territorio del comune di Gardone Riviera (Brescia) delimitata dal lago di Garda, dal confine con il comune di Salò, dal torrente Barbarano, dalla strada della Calma e dal confine con il comune di Toscolano Maderno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Gardone Riviera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 febbraio 1959

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 18 *febbraio* 1957

(*Omissis*).

4) GARDONE RIVIERA - Esatta delimitazione del vincolo deliberato

La Commissione, considerato che il territorio del comune di Gardone Riviera costituisce un quadro naturale di particolare bellezza per la sua ubicazione, compreso tra le pendici delle montagne retrostanti e la riva del Garda, formando così, con il suo andamento degradante, una bellissima conca ricca delle tipiche e varie essenze della flora gardesana, osservato che integra tale bellezza naturale, per la sua posizione elevata il complesso del « Vittoriale degli italiani » inquadrato nel verde degli altissimi cipressi, considerato inoltre che offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei quali si può godere il sottostante lago di Garda nella sua ampiezza con tutta la riviera veronese, i tre golfi di Salò, Manerba e Desenzano susseguentisi come Fiordi, in una sequela di magnifici piani panoramici la cui bellezza è sottolineata dall'isola di Garda e della penisola di Sirmione, delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497, su tutto il territorio del comune di Gardone Riviera così delimitato

tutto il territorio compreso fra il lago di Garda ed il confine con il comune di Salò, il torrente Barbarano, la strada della Calma ed il confine con il comune di Toscolano Maderno

(*Omissis*).

(1067)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera in data 22 gennaio 1959, prot. numero 27264/1299 V, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha designato a proprio rappresentante nel predetto Consiglio generale il commendatore Attilio Boccassino, in sostituzione del dott. Antioco Canalis destinato ad altra sede;

Decreta:

Il comm. Attilio Boccassino è nominato membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Antioco Canalis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1945, con il quale l'avv. Pietro Colarieti venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che, per il lungo tempo trascorso dalla nomina dei predetti Organi ed in attuazione di criteri di ordine generale si ravvisa l'opportunità di provvedere ad un avvicendamento nelle cariche dell'Amministrazione camerale;

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è sciolta.

L'avv. Leonardo Leonardi è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dello art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(1037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del Consorzio dell'Oglio

Con decreto Presidenziale 2 dicembre 1958, n. 6400, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1959, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 77, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del Consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1962.

(845)

Conferma in carica del presidente del Consorzio dell'Adda

Con decreto Presidenziale 2 dicembre 1958, n. 6399, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1959, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 78, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del Consorzio dell'Adda, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Como, fino al 31 dicembre 1962.

(887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1958, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Savarese Antonio e Pisani Maria, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1955 sulla zona a valle della strada statale n. 145 sita nel comune di Vico Equense.

(902)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1958, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Vico Equense, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1955, sulla zona a valle della strada statale n. 145, sita nel comune di Vico Equense.

(903)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1958, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Cosenza Vincenzo ed Esposito Francesco, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1955, sulla zona a valle della strada statale n. 145, sita nel comune di Vico Equense.

(904)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Soci A.C.L.I. », con sede in Calcara (Bologna)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1959, la Società cooperativa agricola « Soci A.C.L.I. », con sede in Calcara (Bologna), costituita con atto del notaio Antonio Stame, il 23 febbraio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1047)

Scioglimento di otto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1959, le seguenti società cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fraternità e lavoro », con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita con atto in data 31 maggio 1949, per notaio dott. Valentino Gramegna;

2) Società cooperativa di consumo « Popolare lavoratori », con sede in Pietrafitta (Cosenza), costituita con atto in data 10 luglio 1945, per notaio dott. Luigi Goffredo;

3) Società cooperativa « Lavoratori Tuffi-Raffaele Elia », con sede in Parabita (Lecce), costituita con atto in data 6 ottobre 1951, per notaio dott. Filippo De Filippo;

4) Società cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Orgoloso (Nuoro), costituita con atto in data 10 gennaio 1946, per notaio dott. Giacomo Satta;

5) Società cooperativa « Femminile cristiana », con sede in Bortigali (Nuoro), costituita con atto in data 20 gennaio 1950, per notaio dott. Mario Più;

6) Società cooperativa « La Previdenza », con sede in San Giorgio Lomellina (Pavia);

7) Società cooperativa « Lavoro », con sede in Valdastico (Vicenza), costituita con atto in data 22 novembre 1945, per notaio dott. Sforza;

8 Società cooperativa edile stradale « Legnami », con sede in Valdastico (Vicenza), costituita con atto in data 26 dicembre 1945, per notaio dott. Ceneso.

(1046)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, bilancio Trasporti (Ispettorato generale M.C.T.C.), registro n. 75, foglio n. 112, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario in data 9 maggio 1957 della ditta Giuseppe Curcio avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania e Basilicata n. 16971, in data 10 novembre 1956, relativo a imposizione di divieto di servizio sul tratto Auletta centro - Salerno dell'autolinea Caggiano-Auletta-Salerno, in concessione alla ditta ricorrente.

(917)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 5 novembre 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione — Data	Decreto Presidenziale di espropriazione — N.	Decreto Presidenziale liquidazione indennità — Data	Decreto Presidenziale liquidazione indennità — Gazzetta Ufficiale — N.	Decreto Presidenziale liquidazione indennità — Gazzetta Ufficiale — Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi — Data 5-11-58 — N.	Decreto Ministeriale liquidazione interessi — Registrazione alla Corte dei conti — Data	Reg Agr. — N.	Reg Agr. — Foglio	Ammontare indennità arrotondato (cap. nom.) Lire	Ammontare interessi arrotondato (cap. nom.) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
	Ente Maremma														
1	CALO' Rosaria fu Domenico, maritata BARBANO	29-11-52	2400	26- 4-54	179	7- 8-54	5226/3130	20- 1-59	1	249	2.195 000	100 000	Banco di Napoli	Sede di Bari	**Bari**
2	DANIELE Luigi fu Domenico .	29-11-52	2364	16- 3-56	138	7- 6-56	5320/3224	20- 1-59	1	250	5.555.000	565.000	Id.	Id.	Id.
3	FRACCACRETA Gustavo fu Michele	29-11-52	2420	14- 9-54	286	14-12-54	5227/3131	20- 1-59	1	251	3.040 000	130.000	Id.	Id.	Id.
4	GALANTE Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, 1/3 per ciascuno	29-11-52	2421	27- 8-55	250	28-10-55	5228/3132	20- 1-59	1	252	4.355.000	800.000	Id.	Id.	Id.
5	GIULIO Maria fu Michele . .	29-11-52	2423	31- 7-54	253	3-11-54	5229/3133	20- 1-59	1	253	2.460.000	110 000	Id.	Id.	Id.
6	GRELLA Clelia fu Luigi . . .	29-11-52	2476	24- 8-54	254	5-11-54	5230/3134	20- 1-59	1	254	455 000	25.000	Id.	Id.	Id.
7	MARTINELLI Giovanni fu Luigi Michele	29-11-52	2485	18- 6-54	203	4- 9-54	5240/3144	20-12-58	20	321	620.000	35.000	Id.	Id.	Id.
8	GRELLA Federico Giulio fu Edoardo	29-11-52	2424	24- 8-54	254	5-11-54	5231/3135	20- 1-59	1	255	1.225.000	70 000	Id.	Id.	Id.
9	GUADALUPI Fortunato fu Pio	29-11-52	2475	24- 1-56	80	4- 4-56	5232/3136	20- 1-59	1	256	1.300.000	140 000	Id.	Id.	Id.
10	LANZA Flora ed Ettorina fu Ettore	29-11-52	2479	24- 8-54	254	5-11-54	5233/3137	20- 1-59	1	257	835.000	45.000	Id.	Id.	Id.
11	LETTIERI Rosa di Angelo	29-11-52	2481	23- 3-54	141	23- 6-54	5234/3138	20- 1-59	1	258	680.000	20.000	Id.	Id.	Id.
12	LO RE Guido fu Antonio e VALENTINI Bianca di Ettore	29-11-52	2430	24- 8-54	254	5-11-54	5235/3139	20- 1-59	1	259	3.150.000	185.000	Id.	Id.	Id.
13	LORETO Angelo Raffaele fu Nicola Sante	29-11-52	2431	7- 5-54	195	26- 8-54	5236/3140	20- 1-59	1	260	960.000	40.000	Id.	Id.	Id.
14	LORETO Giuseppe Antonio fu Nicola Sante	29-11-52	2433	7- 5-54	185	14- 8-54	5237/3141	20- 1-59	1	261	2.305.000	135.000	Id.	Id.	Id.
15	LORETO Giuseppe Nicola fu Nicola Sante	29-11-52	2434	7- 5-54	185	14- 8-54	5238/3142	20- 1-59	1	262	4.375.000	190.000	Id.	Id.	Id.
16	MARCHIO Michele fu Lorenzo	29-11-52	2482	23- 3-54	141	23- 6-54	5239/3143	20- 1-59	1	263	815.000	25.000	Id.	Id.	Id

Roma, addì 5 febbraio 1959

Visto, p. il Ministro SCARANTINO

(781)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale

Con decreto Ministeriale n. 5448/3352 in data 9 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1959 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 385) è stata definitivamente determinata in L. 26 357 317 (lire ventiseimilionitrecentocinquantasettemilatrecentodiciassette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Volterra (Pisa), della superficie di ettari 474 97 00, nei confronti della ditta VANNUCCHI Silvana fu Odoardo maritata CALAMAI, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2822 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953 n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 24 novembre 1958.

Con decreto Ministeriale n. 5257/3161 in data 9 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1959 (registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 386) è stata definitivamente determinata in L. 74 716 652,25 (lire settantaquattromilionisettecentosedicimilaseicentocinquantadue e cent. 25) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cerveteri (Roma), della superficie di ettari 753 98 66, nei confronti della ditta RUSPOLI Alessandro fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1951, n. 925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità o la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 15 novembre 1958.

(878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 23 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,66	620,55	620,52	620,60	620,55	620,60	620,60	620,70	620,60	620,60
$ Can.	635,70	636,50	636 —	636,25	634,10	636,37	636,75	636,10	636,25	636,50
Fr. Sv.	143,88	143,84	143.82	143,815	143,82	143,85	143,85	143,85	143,84	143,83
Kr. D.	89,95	89,97	89,95	89,985	89,95	89,97	89,975	89,50	89,97	89,95
Kr. N.	87,01	87,03	87,05	87,04	87,05	87,04	87,0275	87,03	87,03	87 —
Kr. Sv.	119,97	119,98	119,98	119,99	119,925	119,99	119,985	119,90	120 —	120 —
Fol.	164,38	164,40	164,38	164,41	164,35	164,40	164,41	164,40	164,41	164,40
Fr. B.	12,40	12,405	12,4075	12,4060	12,425	12,41	12,40375	12,42	12,40	12,40
Fr. Fr.	126,60	126,57	126,60	126,595	126,55	126,59	126,59	126,60	126,60	126,60
Lst.	1743,35	1743,84	1743,90	1743,80	1743 —	1744,04	1743,75	1743,50	1743,95	1743,75
Dm. occ.	148,45	148,48	148,50	148,505	148,45	148,48	148,4975	149,45	148,48	148,50
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,95	23,9475	23,90	23,95	23,945	23,947	23,94	23,95

Media dei titoli del 23 febbraio 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	70,30
Id. 3,50 % 1902	69,75
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	86,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,675
Id. 5 % 1936	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	636,50
1 Franco svizzero	143,847
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	87,034
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	164,41
1 Franco belga	12,405
100 Franchi francesi	126,592
1 Lira sterlina	1743,775
1 Marco germanico	148,50
1 Scellino austriaco	23,946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Rossano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Rossano, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo, e quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dello incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 222 BOVIO

(1015)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di vice ufficiale idraulico in prova nella carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasei posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di geometra;
diploma di perito industriale;
diploma di perito agrimensore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine :

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perveranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive del Genio civile con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive del Genio civile, con qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Sezione III, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) per gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137; 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 e le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

c) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *s*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del predetto art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª Sezione 3ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei labori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizione concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera degli ufficiali idraulici

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n 19

Nel caso di giudizione sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verra dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art 19

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno corrisposti gli assegni previsti dall art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207

Art 20

Per cio che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1959
Registro n 3, foglio n 118 — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni,

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita - geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

3) disegno topografico planimetrico ed altimetrico, disegno di opere d arte elementari di carattere idraulico, compilazione degli allegati grafici e analitici di un progetto.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie nonchè sulle seguenti altre

4) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname e murari requisiti dei materiali da costruzione;

5) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

6) organizzazione del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d acqua classificati di 2ª categoria, provvedimenti immediati da prendersi in caso di dissesti prodotti dalle piene, manufatti regolatori di un fiume o di una bonifica;

7) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità,

8) norme legislative e regolamentari di polizia fluviale e sulle opere idrauliche e di bonifica, leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

9) norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1958, n. 956);

10) nozioni di statistica.

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Ministro: TOGNI

(826)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario presso l'Accademia di belle arti di Napoli nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 22 gennaio 1959, nel Bollettino ufficiale n 4, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria, la relazione della Commissione giudicatrice e la relazione aggiuntiva della Commissione giudicatrice del concorso per titoli alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario presso l'Accademia di belle arti di Napoli, concorso indetto con decreto Ministeriale 12 giugno 1956.

(1059)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di scenografia presso l'Accademia di belle arti di Milano nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 22 gennaio 1959, nel Bollettino ufficiale n 4, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria degli idonei e la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli alla cattedra di scenografia presso l'Accademia di belle arti di Milano, concorso indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1958.

(1060)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cattedre di tromba e trombone nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 22 gennaio 1959, nel Bollettino ufficiale n. 4, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli a quattro cattedre di tromba e trombone nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(1065)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso alla cattedra di lettura della partitura nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 22 gennaio 1959, nel Bollettino ufficiale n. 4, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli alla cattedra di lettura della partitura nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(1066)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a cattedre di armonia complementare nei Conservatori di musica nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 22 gennaio 1959, nel Bollettino ufficiale n. 4, parte 2ª, di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria degli idonei e la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due cattedre di armonia complementare nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(1068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel « Concorso per esami a trentanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » pubblicato a pagina 605 della *Gazzetta Ufficiale* n 42, del 19 febbraio 1959, alla colonna seconda ultima riga, in luogo di « . . . che abbiano superato il 28° . . . » leggasi: « . . . che *non* abbiano superato il 28° . . . ».

(1089)

PREFETTURA DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto n. 2673, Div 3ª san, del 20 marzo 1956, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955,

Visti i successivi decreti n 10 in data 17 gennaio 1958 e n. 26489 in data 18 novembre 1958, coi quali sono state stralciate dal bando di concorso le condotte ostetriche di San Martino Alfieri e di Vesime-San Giorgio Scarampi,

Sentiti i Comuni interessati,

Visto l'art 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso.

Presidente

Rossini dott Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Cerrito dott Gregorio, medico provinciale,

Bozzo prof Giovanni Battista, docente universitario in ostetricia e ginecologia;

Vurchio dott Guido, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Medico Pogliani Caterina, ostetrica condotta.

Segretario

Bombaci dott Michele, consigliere di Prefettura

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura.

Asti, addì 18 gennaio 1959

Il prefetto DE LUCA

(1029)

PREFETTURA DI ROVIGO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il proprio decreto pari numero del 16 maggio 1958, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956,

Considerato che il vice prefetto dott. Arturo Martusciello, nominato presidente della Commissione stessa con detto decreto è stato trasferito in altra sede, e che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione,

Visti l'art 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

A parziale modifica del decreto sopra citato il dottore Vittorio Cieri, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura

Rovigo, addì 4 febbraio 1959

Il Prefetto

(1032)

PREFETTURA DI CATANZARO

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 25171/3ª San, in data 12 luglio 1958 pubblicato a norma di legge, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente, dott Giovanni Suriano, destinato ad altra sede, e del segretario, dott Mario Micale, impegnato in altri incarichi,

Visto l'art 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, e le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

A modifica del proprio decreto n 25171 del 12 luglio 1958, il vice prefetto, dott Mario Pascucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957

Le mansioni di segretario saranno svolte dal dott Nunzio Musumeci, consigliere di 1ª classe di questa Prefettura

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura

Catanzaro, addì 7 febbraio 1959

Il prefetto: DE LORENZO

(1033)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.